



**TRIBUNALE DI GELA**  
**SEZIONE CIVILE - LAVORO**

**DETERMINAZIONE MODALITÀ UDIENZA CARTOLARE**

ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

Il giudice del lavoro,

visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto l'articolo 221 del D.L. n. 34/2020 (*“Modifica dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale”*) come sostituito dalla Legge di conversione n. 77/2020;

visto, in particolare, l'articolo 221 comma 4 del D.L. cit. secondo cui *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*.

ritenuto che deve assegnarsi alle parti un termine come infra specificato per lo scambio e il deposito telematico di *“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*, della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

**P.Q.M.**

**dispone** che l'udienza del **30/11/2021** sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020;

**assegna** a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note, secondo quanto indicato in parte motiva;



**invita** le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

**avvisa** le parti che sarà redatto verbale telematico dell'attività sostitutiva dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

**avvisa** le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti, al fine dell'adozione, ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'articolo 181 comma 1 o dall'articolo 309 c.p.c.

Si comunichi.

Gela, 09/11/2021

Il Giudice del Lavoro

*Vincenzo Accardo*

